

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12504/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12504 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Tvp Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci, n. 14;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Auditel s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione TV Locali, Espansione s.r.l., Rete7 s.p.a., Videomedia s.p.a. e Teleradio Diffusione Bassano s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Tommaso Di Nitto, Carlo Edoardo Cazzato e Antonio Catricalà, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24;

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) RADIO TV, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Francesca Sbrana, Pasquale Procacci, Carlo Edoardo Cazzato e Antonio Catricalà, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ombrone, n.12/B;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo,

- del d.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”* nelle parti in cui:

a. indica nella società Auditel s.r.l. l'unico soggetto attestatore degli ascolti dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi;

b. stabilisce nel 30% a regime e nel 17% per gli anni 2016 e 2017 le aliquote per l'attribuzione del punteggio per gli ascolti dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi;

c. stabilisce che i dati di ascolto *“saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel”* e che *“nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero”*;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi incluso il d.m. 20 ottobre 2017, nelle parti che contengono disposizioni

connesse, consequenziali e/o attuative delle disposizioni impugnate;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti,

- del decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, inclusi gli allegati, con cui sono stati approvati la graduatoria provvisoria e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle tv commerciali per l'annualità 2016;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusa, ove occorra, la graduatoria provvisoria;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti,

- del decreto direttoriale del 9 aprile 2019, inclusi gli allegati, con cui sono stati approvati la graduatoria definitiva e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle tv commerciali per l'annualità 2017;

- del decreto direttoriale del 25 febbraio 2019, con cui è stato disposto il pagamento di un ulteriore acconto pari al 40% degli importi dei contributi assegnati alle tv commerciali per l'annualità 2016;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusa, ove occorra, la graduatoria provvisoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Associazione TV Locali, dell'Espansione s.r.l., della Rete7 s.p.a., della Videomedia s.p.a., della Teleradio Diffusione Bassano s.r.l. e della A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) RADIO TV;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la Tvp Italy s.r.l. (di seguito, anche semplicemente “Tvp”) - fornitrice, con diversi palinsesti, di servizi media audiovisivi lineari in chiaro a carattere commerciale in ambito locale nelle regioni Marche e Abruzzo - impugna il regolamento in epigrafe *“concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*, nella parte in cui - nel dettare la nuova disciplina in materia di erogazione dei contributi finanziari pubblici ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali - ha introdotto per la prima volta il *“requisito degli ascolti”*, assumendo come siano stati al riguardo adottati *“criteri ... illogici, irragionevoli e discriminatori”*, quali - in particolare - l’individuazione:

- dell’Auditel s.r.l. (di seguito, semplicemente “Auditel”) quale unico possibile attestatore di tali ascolti sebbene il metodo di rilevamento da costei adottato sia (in tesi) discutibile ed esistano altri metodi di misurazione e altri soggetti che possano svolgere in regime di mercato la medesima attività, richiamando a sostegno dell’asserita inattendibilità del dato Auditel alcuni rilevamenti relativi alle proprie trasmissioni ritenuti erronei;

- di aliquote (in tesi) per l’attribuzione del relativo punteggio *“abnormi”* (17% per gli anni 2016 e 2017 e 30% a regime), dipendendo i relativi risultati di ascolto anche dalla numerazione LCN sulla quale si trasmette, assegnata nel 2010 sulla base del previgente piano di numerazione automatica dei canali della tivù digitale terrestre (di cui alla delibera AGCom n. 366/10/CONS, poi annullata da questo Tribunale con sentenze confermate anche in grado di appello), atteso che l’Autorità ancora non ha dato attuazione alla successiva delibera n. 237/13/CONS di adozione del nuovo piano, con conseguente assicurazione agli attuali detentori di un connesso indebito vantaggio competitivo.

Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale atto assumendone l’illegittimità per violazione del comma 163 dell’art. 1 della l. n. 208/2015, ove è stabilito che il regolamento impugnato dovesse contenere criteri di riparto e

procedure per l'attribuzione delle somme destinate ai fornitori di servizi di media *“per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative”*, attesa l'assenza di un qualsiasi richiamo in tale norma al contestato requisito degli *“ascolti”*, elemento tutt'al più riconducibile al criterio della qualità dei contenuti, (in tesi) comunque *“marginale”* e, dunque, inidoneo a giustificare il peso percentuale agli stessi attribuito.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, anche semplicemente *“MISE”* o *“Ministero”*), poi eccependo in rito, con memorie depositate l'11 ed il 14 settembre 2018, l'improcedibilità del ricorso in relazione all'aver l'art. 4 *bis* del d.l. n. 91/2018 operato *“la legificazione della materia già oggetto del regolamento”* e all'aver lo stesso Ministero, con decreto direttoriale 12 luglio 2018, approvato la graduatoria provvisoria e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle TV a carattere commerciale per l'annualità 2016, ove la Tvp risulta utilmente inserita per il palinsesto *“Vera TV”*, anche in conseguenza del punteggio ottenuto per l'Auditel (Punteggio area B), risultando la ricorrente beneficiaria di un contributo pari ad euro 67.321,97, secondo un importo non molto distante da quello percepito, secondo la previgente normativa, negli anni precedenti (euro 55.984,78 per il 2014 e euro 69.723,86 per il 2015), sicché la società non sarebbe stata in alcun modo penalizzata dai nuovi criteri di selezione introdotti dal contestato regolamento.

L'amministrazione resistente controdeduceva anche relativamente al merito delle censure proposte, evidenziando la coerenza con il nuovo quadro regolatorio della contestata disciplina ed, in particolare, l'attendibilità di sistemi adottati dall'Auditel ed il carattere tutt'altro che marginale del criterio dell'indice degli ascolti.

Intervenivano *ad opponendum* alcune associazioni di emittenti locali, anch'esse evidenziando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

anche in relazione all'intervenuta conversione del citato d.l. n. 91/2018 con la l. 21 settembre 2018, n. 108 e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.

La ricorrente produceva in atti perizia tecnica relativa agli ascolti della propria emittente televisiva, (in tesi) idonea a provare l'inattendibilità del metodo di rilevazione seguito dall'Auditel e, dunque, la non imparzialità della sua *governance*.

Le altre parti controdeducevano sul punto, evidenziando la parzialità dei dati riportati in detta perizia, relativi alla sola esperienza della Tvp.

Anche quest'ultima replicava alle eccezioni di improcedibilità formulate in atti dalle altre parti, in relazione al rinvio formale, improduttivo di effetto c.d. "legificante", contenuto all'art. 4 *bis* del d.l. n. 91/2018 come convertito in legge, nonché all'essere il criterio degli ascolti, come valorizzato nel contestato regolamento ai fini del riconoscimento della relativa contribuzione finanziaria, di per sé lesivo dei propri interessi.

La ricorrente con successivi ricorsi per motivi aggiunti impugnava, altresì, la graduatoria definitiva relativa ai contributi da assegnare alle tv commerciali per il 2016 (annualità in cui la Tvp era ancora iscritta all'indagine di ascolto Auditel) - in cui essa è collocata al 128° posto, con conseguente riconoscimento di un contributo complessivo di euro 66.540,72, di cui "solo" 10.588,63 per il requisito degli ascolti, con un punteggio di 32,446 - nonché la successiva graduatoria definitiva per il 2017 (annualità in cui la Tvp non è, invece, più iscritta all'indagine di ascolto Auditel) - in cui essa è collocata al 134° posto, con l'assegnazione di un contributo complessivo di euro 62.041,37, di cui "solo" 7.842,69 per il requisito degli ascolti, con un punteggio di 15,672 (pari a circa il 50% di quanto conseguito nell'annualità precedente) - assumendone l'illegittimità per i medesimi motivi dedotti nel ricorso introduttivo nonché per invalidità derivata, discendente dai provvedimenti presupposti, già oggetto di impugnazione.

Le intervenienti eccepivano l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando come la ricorrente nelle graduatorie impugunate

in sede di ricorsi per motivi aggiunti avrebbe *“ottenuto la posizione di cui si lamenta, non tanto in ragione del punteggio ottenuto con riferimento ai dati Auditel, ma a causa del punteggio conseguito con riferimento agli altri due criteri previsti dal Regolamento (i.e. il numero medio dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi, Area A, e i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, Area B)”*, sicché l’annullamento del regolamento nelle parti impugnate non produrrebbe alcuna effettiva utilità alla ricorrente medesima, che si vedrebbe comunque posizionata per entrambi gli anni nella stessa posizione in graduatoria attualmente rivestita.

Parte ricorrente replicava al riguardo la persistenza del proprio interesse all’annullamento degli atti impugnati, evidenziando come la circostanza che vi siano emittenti collocate in posizioni più alte che abbiano ottenuto un punteggio Auditel inferiore a quello della Tvp di per sé non escluda che essa sia in grado di conseguire un punteggio molto più rilevante per il requisito degli ascolti.

All’udienza pubblica del 4 dicembre 2019, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Deve essere, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di improcedibilità del gravame, sollevata sia dall’amministrazione resistente che dalle intervenienti, in relazione all’intervenuta c.d. “legificazione” dell’impugnato d.P.R. n. 146/2017 ad opera del d.l. n. 91/2018 (il c.d. “decreto Milleproroghe”) così come convertito, nelle more del giudizio, dalla l. n. 108/2018, di introduzione del nuovo art. 4*bis*, recante la *“Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”*, che, nell’estendere anche all’anno 2019 il regime transitorio inizialmente riferito alle annualità precedenti, asserisce come il regolamento di cui si discute sia *“la intendersi qui integralmente riportato”*.

Osserva, infatti, il Collegio come una tale formulazione letterale, unita alla considerazione della volontà del legislatore - espressamente orientata a limitare

l'intervento legislativo alla proroga della disciplina dei contributi per l'anno 2019 e, dunque, alla parziale modifica dei criteri di valutazione, sempre (solo) per tale annualità - ed alla mancata abrogazione (non revocabile in dubbio) della norma attributiva del potere regolamentare (art. 1, comma 163, della l. n. 208/2015), consenta di attribuire carattere formale al richiamo *de quo*, anche in ossequio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui *“il totale rinvio della legge ... al regolamento od all'atto amministrativo già esistente non può considerarsi rinvio ad uno specifico atto bensì, ove perduri la facoltà dell'amministrazione di mutare, sostituire od abrogare l'atto stesso, rinvio al potere subordinato a quello legislativo”* (in tal senso, la sentenza n. 282/1990).

Ne discende, pertanto, come il legislatore abbia semplicemente inteso orientare la futura azione amministrativa in materia di accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi alle reti televisive locali, indicando - per l'annualità ivi considerata - criteri uniformi a quelli già previsti dal d.P.R. n. 146/2017.

Ugualmente priva di fondamento appare, inoltre, anche l'eccezione di mancata lesività del regolamento impugnato, alla luce delle censure svolte dalla società ricorrente, finalizzate a contestare l'introduzione del criterio degli ascolti e la sua valorizzazione in termini di punti e relativa contribuzione finanziaria, sostenendone l'oggettiva dannosità in ragione dell'inattendibilità dei relativi dati Auditel.

La circostanza che, dunque, Tvp sia risultata beneficiaria, per gli anni 2016 e 2017, di un sostegno finanziario non elide l'interesse al ricorso e ai successi motivi aggiunti (quest'ultimi volti a contestare proprio le relative contribuzioni), ivi sostenendo la ricorrente di poter conseguire, per il contestato requisito degli ascolti, un punteggio migliore anche in una sola delle aree considerate e, quindi, un aumento del contributo finanziario a prescindere dalla sua ricollocazione in graduatoria.

Passando, dunque, ad esaminare il merito della controversia, osserva il Collegio come il regolamento oggetto di contestazione - nell'intento di migliorare i criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi operatori, nell'ottica di un complessivo

sostegno, su base meritocratica, del comparto dell'insieme dei fornitori di servizi radio-televisivi - ponga per i fornitori di contenuti televisivi, in sostituzione dei parametri della media dei fatturati e del personale dipendente, previsti dal previgente art. 4 del d.m. n. 292/2004, dei nuovi criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei relativi contributi, quali, oltre al numero medio di dipendenti, al numero medio di giornalisti dipendenti e al totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, quello della “*media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero*” (art. 6, lett. c), attribuendo loro uno specifico “*peso*” e stabilendo i punteggi da attribuire a ciascuno di tali criteri secondo le Tabelle 1 e 2 allegate al regolamento medesimo.

Orbene, il Collegio è dell'avviso che le censure proposte da parte ricorrente, tutte volte a contestare la legittimità del parametro degli ascolti siano infondate.

Con il primo motivo di ricorso, la Tvp lamenta la poca coerenza dei dati rilevati dall'Auditel e l'inattendibilità del metodo di rilevamento da quest'ultima utilizzato, richiamando a sostegno alcuni rilevamenti che ne fornirebbero la prova concreta.

Tale censura non può essere accolta, fondandosi su dati e rilevazioni - oltre che tratti da sporadici elementi relativi alle interazioni con gli utenti (alcuni “SMS” inviati nei mesi di maggio e giugno 2018 e ottobre 2016) - comunque riferiti ad un'esperienza episodica e soggettiva, inidonea ad assumere carattere di generalità né tantomeno ad essere elevata a causa di illegittimità del d.P.R. n.146/2017.

A ciò si aggiunga come l'Auditel sia la società alla quale è affidata la rilevazione dell'ascolto, attraverso le diverse modalità di trasmissione, della televisione in Italia ed essa operi, come riportato sul sito ufficiale della stessa, secondo un modello organizzativo riconosciuto come il più evoluto a livello internazionale, fondato su un *Joint Industry Committee (J.I.C.)* che riunisce tutte le componenti del mercato televisivo (aziende che investono in pubblicità, agenzie e centri media, imprese televisive), nonché secondo una precisa metodologia sottoposta alla vigilanza dell'AGCom, ai sensi della relativa delibera n. 85/06/CSP (recante *Atto di*

indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione”), alla quale spetta sorvegliare sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati, effettuando verifiche sulle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e, in generale, sull’operato dell’Auditel (in tal senso, gli artt. 7 e 8 della delibera).

Ben si comprende, pertanto, come a fronte del sistema di garanzia e vigilanza assicurato da detta Autorità, gli isolati elementi informativi su cui si fonda la perizia di parte ricorrente, frutto di una rilevazione occasionale, siano del tutto inadatti a fornire la prova concreta dell’inattendibilità in generale dei dati Auditel, potendo risultare essi tutt’al più capaci di porre, con riferimento ad una specifica annualità, una questione di carattere applicativo, che nel caso di specie non risulta essere stata posta con riferimento a nessuno dei due anni a cui si riferiscono le contribuzioni contestate in sede di motivi aggiunti, nei cui confronti la ricorrente si limita a formulare i medesimi motivi di ricorso già proposti avverso il presupposto regolamento, senza contestare nello specifico il *quantum* riconosciutale per il parametro di cui si contesta la legittimità.

Del tutto inconferenti risultano, inoltre, i precedenti del Consiglio di Stato al riguardo richiamati dalla ricorrente, tutti relativi a fattispecie con riferimento alle quali si è effettivamente ed in concreto riscontrata l’esistenza in Auditel di un conflitto di interessi, nel caso di specie - invece - in alcun modo provato, risultando, invero, la struttura di tale società caratterizzata da un pluralismo nella composizione tale da garantire, almeno in astratto, la rappresentanza di tutti gli *stakeholders* e, per l’effetto, un reciproco ed incrociato controllo.

Lo stesso è a dirsi per il secondo motivo di ricorso, volto a censurare le aliquote stabilite dal regolamento per l’attribuzione del punteggio per gli ascolti dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in ragione della non manifesta irragionevolezza del peso percentuale attribuito al contestato requisito fondato sull’indice d’ascolto, osservando il Collegio come, diversamente da quanto

sostenuto dalla Tvp, esso non rappresenti un “*criterio marginale e solo indirettamente collegato alla realizzazione di uno dei numerosi obiettivi indicati dalla legge*” bensì, al contrario, esprima un parametro importante, attuando l’obiettivo, perseguito dal legislatore, di premiare la qualità dei programmi radio-televisivi, scoraggiando la mera occupazione di spazio frequenziale in favore del pluralismo dell’informazione, dello sviluppo dell’occupazione del settore, della qualità del servizio offerto agli utenti, anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative (art. 1, comma 163, della l. n. 208/2015).

La misurazione degli ascolti rappresenta, infatti, un elemento idoneo a fotografare - nel settore dell’emittenza televisiva, caratterizzato da un numero elevato di operatori - il volume degli utenti e le scelte del pubblico, in un’ottica di promozione dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, fornendo anche alle stesse emittenti di pianificare, in base a tali dati, gli investimenti pubblicitari e le scelte editoriali, avviando per l’effetto un circolo virtuoso, in cui la crescita dell’*audience* favorisce l’incremento degli introiti dovuti alla vendita di spazi pubblicitari e il loro reinvestimento in un’informazione di qualità.

Ciò trova conferma nel quadro normativo di riferimento, ponendosi l’impiego del criterio degli ascolti nel solco di una lunga serie di precedenti in cui sia fonti di rango primario che fonti di rango secondario hanno attribuito notevole (se non decisiva) rilevanza ponderale a tale parametro come indice di qualità del prodotto televisivo.

Se, infatti, l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 177/2005 (“*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”) già individuava “*gli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi*” tra i parametri che l’AGCom deve verificare affinché non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti, il criterio in discussione è stato, poi, previsto dal d.l. n. 145/2013 (convertito dalla l. n. 9/2014, come modificata dall’art. 1, comma 147, della l. n. 190/2014) tra i criteri per la

formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA), da utilizzare per l'individuazione dei soggetti aventi diritto ad essere trasportati sulle frequenze coordinate assegnate agli operatori di rete in ambito locale, nonché per l'attribuzione della numerazione automatica dei programmi (LCN) a seguito dell'adozione del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre da parte dell'AGCom (in tal senso, l'art. 6, comma 9 *septies* del d.l. n. 145/2013).

A ciò si aggiunga come, la l. n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) abbia - come accennato - di recente ulteriormente sancito la validità dei criteri di ammissione e di valutazione previsti dal d.P.R. n. 146/2017, tra l'altro prevedendoli quali criteri per la formazione delle graduatorie dei FSMA nell'ambito della procedura di liberazione della “*banda 700*” (in tal senso, il comma 1034, del relativo art. 1).

Priva di ogni rilievo appare, inoltre, l'argomentazione svolta da parte ricorrente secondo cui la valorizzazione dei dati di ascolto sarebbe tanto più illegittima, dipendendo i relativi risultati di ascolto anche dalla numerazione LCN sulla quale si trasmette, fermo restando che, come noto, l'utente è libero di impostare a proprio piacimento l'ordine delle trasmissioni rispetto alla numerazione prestabilita in via amministrativa e fondandosi ogni diversa argomentazione circa il carattere determinante della posizione del canale sul telecomando su allegazioni apodittiche e generiche.

Esula, inoltre, dalla presente controversia ogni questione afferente la pretesa inerzia dell'AGCom nel dare attuazione alla delibera n. 237/13/CONS di adozione del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della tivù digitale terrestre, osservando, al riguardo, il Collegio che, come accennato, ciò dovrà, tra l'altro, avvenire tenendo conto anche del parametro contestato.

In conclusione, per tutte le argomentazioni fin qui svolte, sia il ricorso introduttivo che i successivi ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

in favore dell'amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei confronti delle intervenienti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al rimborso, nei confronti del MISE, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se dovuti.

Spese compensate con le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Claudio Vallorani, Primo Referendario

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO